

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

PROVVEDITORI,
ED ANZIANI.

PER assicurare possibilmente la Regia Finanza Tabacchi da delusioni, e Contrabbandi, che si potessero commettere a rea opera di mal intenzionati, richiamandosi in forza dell' Editto 6. Febbraro decorso all'esatta Loro osservanza le discipline sul proposito vigenti all' Epoca primo Gennaio 1796., si prescrive quindi più espressamente, dietro anco le rappresentazioni fatte dal Regio Amministratore di detta Finanza, e si fa col mezzo del presente Proclama pubblicamente noto quanto segue.

Primo. Sarà speciale strettissimo incarico delli Degani, Capi di Comune, o di qualunque altra Persona addetta al Servizio della Finanza d' invigilare, e far uso delle maggiori attenzioni, e diligenze per impedire il passo, ed accesso a qualunque Contrabbandiere, e conseguentemente la dispersione, e vendita del Tabacco di Contrabbando. Qualora però alcuno di costoro osasse di comparire in qualche Comune, Villa, o altro